APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 8

(1) L'istituto assicuratore, obbligato alle prestazioni nel caso dell'art. 7, ha il diritto di richiedere l'istituto assicuratore territorialmente competente per la residenza dell'assicurato di provvedere alle prestazioni; esso deve comunicare allo istituto assicuratore richiesto a quali prestazioni l'assicurato abbia diritto.

(2) L'istituto assicuratore debitore rimborsa all'istituto richiesto le spese sostenute per la corresponsione delle prestazioni. A tale effetto, per la corresponsione delle prestazioni in natura (cure mediche, farmaceutiche ed ospedaliere, piccoli apparecchi) si applicano le tariffe in vigore per l'istituto assicuratore richiesto secondo le norme interne o secondo le convenzioni da esso concluse. (3) Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati concorderanno direttive per fissare in quali casi gli istituti assicuratori di uno Stato devono richiedere quelli dell'altro Stato per la corresponsione delle prestazioni. Tali intese determineranno anche le disposizioni particolari sulla forma della richiesta come pure sull'esecuzione e sul regolamento dei conti.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it